



ORDINANZA N. 7/2020 del 18 maggio 2020

Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 5/2020 - RIAPERTURA E REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI SETTIMANALI DEL MARTEDI' E DEL SABATO.

IL SINDACO

Vista la Legge n. 833 del 23.12.1978 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare l'art. 32 che attribuisce al Sindaco la possibilità di mettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e polizia veterinaria aventi efficacia all'interno del territorio comunale.

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23.2.2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che tra l'altro dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Visti i precedenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1.3.2020, 4.3.2020, 8.3.2020, 9.3.2020, 22.3.2020, 1.4.2020, 10.4.2020 e 26.4.2020 che disponevano particolari misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID -19 sul territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 ed in particolare l'allegato 17 - COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 57 del 17 Maggio 2020 ad oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della fase 2" ed in particolare le "Disposizioni per attività specifiche" punto 15. *"di disporre che l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compresi mercati coperti e all'aperto; mercati su strada; posteggi isolati o fuori mercato; fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario; attività su area pubblica in forma itinerante; mercati dei produttori agricoli) è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;"*

VISTA altresì l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n 48 del 03 Maggio 2020, lett. g) *"nei mercati all'aperto è fatto obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile e relativi allegati, e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso. E' comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m."*

Considerato che:

- nell'area mercatale di Piazza IV Novembre verranno attuati dall'Ente gli accorgimenti necessari al fine di ottemperare alle disposizioni inerenti il distanziamento sociale;
- a tal fine in numero di posteggi è ridotto dai 7 previsti nel piano del commercio su area pubblica vigente, a 6 dando atto che non vi sono operatori concessionari di posteggio, ma partecipano solo operatori spuntisti;

Piazza Ettore Alpi n. 1 – 50035 Palazzuolo sul Senio (FI)

Tel 0558046008-0558046154 – Fax 0558046461 – C.F./PI IVA 01161500481

protocollo@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it



- verrà previsto l'accesso all'area mercatale dall'ingresso segnalato su Piazza IV Novembre, lato strada provinciale (ponte) e l'uscita dalla scalinata di Piazza IV Novembre in direzione Piazza Garibaldi o in direzione Piazza del Podestà;

Viste le proprie precedenti ordinanze n. 1 del 13.03.2020, n. 3 del 02.04.2020, n. 4 del 14.04.2020 e in ultimo l'ordinanza n. 5 del 30.04.2020, con le quali è stata inizialmente disposta e successivamente di volta in volta prorogata, la sospensione dei mercati settimanali del martedì e del sabato e del commercio itinerante;

VISTI gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

ORDINA

La revoca della propria precedente ordinanza n. 5 del 30.04.2020 ad oggetto "*Emergenza Covid-19 - Proroga sospensione dei mercati settimanali del martedì e del sabato e attività di commercio itinerante a partire dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020 compreso*" consentendo la riapertura dei mercati settimanali del martedì e del sabato e del commercio itinerante, specificando che:

- nell'area mercatale di Piazza IV Novembre verranno attuati da parte dell'Ente gli accorgimenti necessari al fine di ottemperare alle disposizioni inerenti il distanziamento sociale ;
- a tal fine in numero di posteggi è ridotto dai 7 previsti nel piano del commercio su area pubblica vigente, a 6 dando atto che non vi sono operatori concessionari di posteggio, ma partecipano solo operatori spuntisti;
- si dovrà accedere all'area mercatale dall'ingresso segnalato su Piazza IV Novembre, lato strada provinciale (ponte) ed uscire dalla scalinata di Piazza IV Novembre in direzione Piazza Garibaldi o in direzione Piazza del Podestà;

Dovranno altresì essere rispettate le indicazioni di seguito riportate come da DPCM 17 maggio 2020 - Allegato 17 - COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti):

Misure generali

- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

Piazza Ettore Alpi n. 1 – 50035 Palazzuolo sul Senio (FI)

Tel 0558046008-0558046154 – Fax 0558046461 – C.F./PI IVA 01161500481

protocollo@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it



- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

La presente ordinanza ha validità dalla data di martedì 19 maggio p.v. e fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 19/2020.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del D.L. n. 19 del 25.3.2020.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale.

Che sia trasmessa per opportuna competenza e/o conoscenza alla Polizia Municipale Unione dei Comuni del Mugello - Distretto di Palazzuolo sul Senio, alla Stazione Carabinieri, al Servizio Affari Generali Gestione Risorse e alle Associazioni di categoria interessate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Palazzuolo sul Senio, 18 maggio 2020

IL SINDACO
(Già Piero Moschetti)

